Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) N. 479/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

(GU L 139 del 25.5.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) 2017/762 del Consiglio del 25 aprile 2017	L 114	1	3.5.2017

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 479/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

Articolo 1

Oggetto e scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali:

a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il corridoio di Neum;

b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver transitato attraverso il corridoio di Neum.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M1

1) «merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

▼B

2) «area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia;

3) «Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l'area di Dubrovnik;

4) «corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale;

5) «autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all'uscita e all'entrata del corridoio di Neum;

6) «uscita», l'uscita di merci dall'area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum;

7) «rientro», l'ingresso delle merci nell'area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall'area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.

([1]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

▼B

Articolo 3

Esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata

1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell'Unione al momento dell'uscita.

2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell'Unione al momento del rientro.

Articolo 4

Condizioni per l'applicazione dell'esenzione

L'articolo 3 si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera ►M1 15 000 EUR ◄ o un importo equivalente in valuta locale;

b) le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:

▼M1

i) includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([1]);

▼B

ii) sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all'uscita;

iii) sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.

Articolo 5

Controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare l'analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici.

2. La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum abbiano tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento alla data dell'adesione.

3. All'uscita le autorità doganali:

a) stabiliscono un limite di tempo entro il quale il transito delle merci dell'Unione attraverso il corridoio di Neum deve essere completato;

([1]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

▼B

b) indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all'articolo 4, lettera b), punto ii);

c) qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum.

4. Al rientro le autorità doganali:

a) effettuano l'analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza;

b) verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci;

c) controllano il rispetto del limite di tempo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo;

d) controllano l'integrità dei sigilli, se apposti ai sensi del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo;

e) se del caso, esaminano fisicamente le merci;

f) se del caso, rimuovono i sigilli.

5. Qualora le autorità doganali stabiliscano che non è stato rispettato un requisito previsto dal presente regolamento, consentono il rientro della spedizione se:

a) è stata effettuata un'analisi del rischio efficace;

b) sulla base dell'analisi di cui alla lettera a), le autorità doganali hanno adottato misure efficaci mirate specificamente a prevenire i rischi relativi alla sicurezza.

Articolo 6

Informazione

La Croazia informa la Commissione in merito a eventuali irregolarità riscontrate nell'applicazione del presente regolamento, nonché su misure concrete adottate al fine di porre rimedio a tali irregolarità entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi il 1º marzo 2014.

Articolo 7

Relazione

Entro due anni dalla data di adesione della Croazia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.